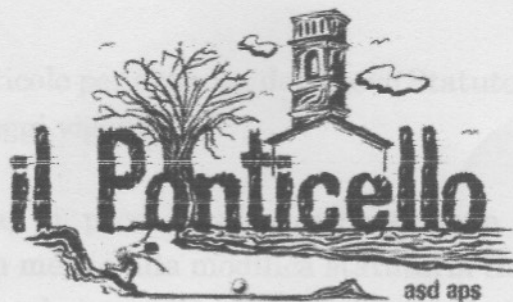




VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/05/2025

In data 23 Maggio 2025 alle ore 21.30, presso la sede sociale dell'Associazione posta in Villa San Tommaso 34 - Ortona (CH), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Il Ponticello" ASD APS indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti i soci con comunicazione del 18/04/2025.

Sono presenti personalmente o per delega scritta complessivi n. 36 soci presenti su un totale di n. 46 soci iscritti.

Assume la presidenza della riunione il Sig. Tucci Luciano il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Tucci Pasquale.

L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione delle modifiche statutarie ai fini del riconoscimento dell'Associazione come Associazione di Promozione Sociale, abbandonando il titolo di ASD.
- Varie ed eventuali

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuna una modifica dello Statuto, finalizzata al mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (di seguito anche "APS") e al contestuale abbandono della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito anche "ASD").

In particolare, viene evidenziato come la qualifica di ASD non risulti più adeguata rispetto alle attività istituzionali e alle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione.

La qualifica di APS, mantenendo sia l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia l'affiliazione ad ACSI - APS, è ritenuta quella che meglio rispecchia la struttura organizzativa e le finalità sociali perseguite dall'Associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito alla modifica statutaria finalizzata all'adozione della sola qualifica di APS, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1.

di modificare lo Statuto dell'Associazione adottando il nuovo testo, che viene in questa sede integralmente ed espressamente approvato ed è per intero allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

2.

di delegare il Presidente a dar seguito ad ogni adempimento necessario al fine di rendere effettive le modifiche statutarie dell'associazione presso il RUNTS, ACSI e Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the President of the association.

**Foglio Presenze - Assemblea dei Soci**

Pag. 1 di 3

Denominazione Associazione: IL PONTICELLO ASD APS

Data: 23 / 05 / 2025

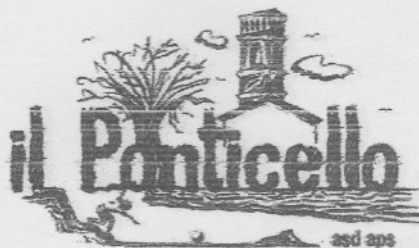
Luogo: Villa San Tommaso, 34 - Ortona (CH)

Tipo di Assemblea:

☐ Ordinaria ☒ Straordinaria

N.	Nome e Cognome del Socio	Firma
1	LUCIANO TUCCI	Luciano Tucci
2	PASQUALE TUCCI	Pasquale Tucci
3	LOREDANA PAOLUCCI	Loredana Paolucci
4	PAOLO TUCCI	Paolo Tucci
5	PAOLA DE ARENAS	Paola De Arenas
6	MIRIANA DELL'AQUILANO	Miriana Dell'Aquilano
	ADELFA LANCI	Adelfa Lanci
	ANTONIO D'ALESSANDRO	Antonio D'Alessandro
9	CESARE DI SILVESTRO	Cesare Di Silvestro
10	ANGELINA ROSTO	Angela Rost
11	CHIARA M SILVESTRO	Chiara Di Silvestro
12	RAFFAELE M SILVESTRO	Raffaele Di Silvestro
13	ANGELO DI NARDO	Angelo Di Nardo



**Foglio Presenze - Assemblea dei Soci**

Pag. 2 di 3

Denominazione Associazione: IL PONTICELLO ASD APS

Data: 23 / 05 / 2025

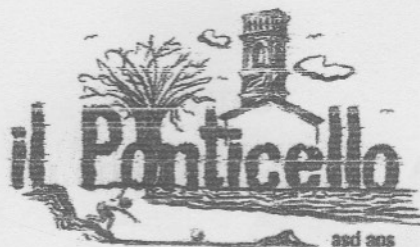
Luogo: Villa San Tommaso, 34 - Ortona (CH)

Tipo di Assemblea:

☐ Ordinaria ☒ Straordinaria

N.	Nome e Cognome del Socio	Firma
14	MATTEO CONFALONE	Matteo Confalone
15	GINA KASARI	Gina Kasari
16	DI TIZIO VINCENZO	Vincenzo Di Tizio
17	NICOLÉ DI TIZIO	Nicole Di Tizio
18	STEFANO DI TIZIO	Stefano Di Tizio
19	SANTINA BENEDETTO	Santina Benedetto
20	SALVATORE URSO	Salvatore URSO
21	SOTIA URSO	Sotia URSO
22	RICCARDO ROMANO	Riccardo Romano
23	GIUSEPPE TOCCI	Giuseppe Tocchi
24	MARILENA RADLUCCI	Marilena Radlucci
25	VANESSA CONFALONE	Vanessa Confalone
26	MARTINA TUCCI	Martina Tucci





Foglio Presenze - Assemblea dei Soci

Pag. 3 di 3

Denominazione Associazione: IL PONTICELLO ASD APS

Data: 23 / 05 / 2025

Luogo: Villa San Tommaso, 34 - Ortona (CH)

Tipo di Assemblea:

☐ Ordinaria ☒ Straordinaria

N.	Nome e Cognome del Socio	Firma
27	STEFANO TUMINI	Stefano Tumini
28	DANIELA LEONE	Daniela Leone
29	ROSITO GIOVANNI	Rosito Giovanni
30	ANITA PAOLINI	Anita Paolini
31	LISA PACIOCCO	Lisa Paciocco
32	MARIA SICCHIO	Maria Sicchio
33	TOMMASO ROSITO	Tommaso Rosito
34	ANDREA ANZELOTTI	Andrea Anzelliotti
35	LUISA GAGLIARDI	Luisa Gagliardi
36	ELISABETTA ROSITO	Elisabetta Rosito



STATUTO

"IL PONTICELLO APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata "Il Ponticello APS".
2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.
3. L'associazione ha sede legale in Villa San Tommaso, 34 nel Comune di Ortona.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'associazione aderisce all'**Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS**, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni sportive, spettacoli, festival, concerti, sagre e altre manifestazioni pubbliche. Ideare e organizzare eventi di intrattenimento e performativi ispirati a miti, leggende, tradizioni popolari e folklore, valorizzandoli come strumenti di espressione artistica, partecipazione collettiva e promozione dell'identità locale e del territorio.
 - sostenere la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio di riferimento;
 - incentivare la conoscenza e la promozione delle risorse culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche locali;
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In tutte le suddette attività può essere prevista la somministrazione di alimenti e bevande quale strumento essenziale di aggregazione sociale e ricreativo nonché finalizzato alla valorizzazione di prodotti tipici del territorio. Tutte le attività possono essere svolte in collaborazione, convenzione con enti pubblici e altri enti privati.

3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

4. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.
6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 **(Ammissione)**

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
5. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
 - delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 19
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20
(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dalle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 21
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 23
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

confermato e sottoscritto in Villa San Tommaso 34, Ortona (CH) il 23 maggio 2025.

Segretario
Tucci Pasquale

Il Presidente
Tucci Luciano

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 26 GIU 2025

al n. 115 serie 3

Versamento di € effettuato il



Il funzionario Jessica DI Bartolomeo (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale: Marco Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2388/RIC del 01 settembre 2020